

REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA SUGLI SPIN OFF

Emanato con D.R. n. 278 del 4.11.2013



Art. 1 – Principi generali e definizioni di Spin Off, Universitari ed Accademici

- 1. L'Università per Stranieri di Perugia, di seguito indicata come "Università", in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente e dal proprio Statuto, favorisce la costituzione di organismi di diritto privato, sotto forma di società di capitali, di seguito indicati come "Spin Off" aventi come scopo l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca dell'Università ovvero lo sviluppo di nuovi prodotti, processi o servizi.
- 2. Sono definiti Spin Off Universitari, limitatamente alla fase triennale di incubazione, ai sensi dei successivi artt. 3 e 11, le società per azioni o a responsabilità limitata, aventi lo scopo di cui al primo comma, nelle quali l'Università sia proponente e/o titolare di quote di partecipazione.
- 3. Sono definiti Spin Off Accademici, limitatamente alla fase triennale di incubazione, ai sensi dei successivi artt. 3 e 11, le società per azioni o a responsabilità limitata, aventi lo scopo di cui al primo comma, di cui siano proponenti i soggetti alle lettere b), c), d), e) del successivo art. 2, comma 1, nelle quali l'Università non abbia alcuna quota di partecipazione.

 La partecipazione agli Spin Off Accademici, dei soggetti di cui alla lettera b) del successivo art.2, comma 1, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. 168/2011, può aversi sia in termini di partecipazione al capitale, sia in termini di impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale, offrendo alla nuova entità giuridica l'impiego del *know how* e delle competenze generate in un contesto di ricerca.
- 4. Le modalità di costituzione, la disciplina dei rapporti con l'Università ed il regime delle autorizzazioni del relativo personale sono disciplinati dalle disposizioni di cui agli artt. 2 e ss. del presente Regolamento.
- 5. L'Università può rendere disponibili agli Spin Off una serie di servizi per facilitarne l'avvio e il primo sviluppo.

La competenza su tali decisioni spetta all'organo decisionale della struttura universitaria ospitante.

Art. 2 – I proponenti e i soci

- 1. La costituzione di uno Spin Off può essere proposta esclusivamente da:
- A. Università
- B. Professori e ricercatori universitari
- C. Titolari di assegni di ricerca
- D. Dottorandi
- E. Personale tecnico amministrativo.
- I soggetti di cui alle lettere "B", "C", "D", "E" devono necessariamente appartenere all'Università.
- 2. Il proponente socio, di cui alle lettere "A", "B", "C", "D", "E" deve partecipare al capitale sociale dello Spin Off e deve impegnarsi a non cedere la propria partecipazione in esso per un periodo di tre anni dalla costituzione della società, fatto salvo quanto previsto all'art. 3.4 lett. "G". Il proponente non socio, di cui alle lettere "A" e "B", ai sensi dall'art. 2, comma 2, del D.M. 168/2011, deve partecipare in termini di impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale dello Spin Off e deve impegnarsi a non cessare la propria collaborazione con esso per un periodo di tre anni dalla costituzione della società.



La partecipazione dei proponenti al primo triennio di attività dello Spin Off costituisce per l'Università garanzia per la buona riuscita dell'iniziativa, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per la salvaguardia dell'Università stessa.

- 3. I proponenti di cui alla lettera "B" a tempo pieno, nonché quelli di cui alla lettera "E" a tempo pieno o in part-time con prestazione lavorativa superiore al 50% che propongano l'attivazione di uno Spin Off, possono svolgere, con diritto al mantenimento in servizio, attività a favore dello Spin Off per effetto del rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli dal 4 al 7 del presente Regolamento.
- 4. Oltre ai soci proponenti, di cui ai commi che precedono, possono partecipare al capitale sociale dello Spin Off i titolari di borse di studio, gli studenti dei corsi di studio, i laureandi, i laureati, nonché ogni altra persona fisica e/o giuridica diversa da quelle qui espressamente indicate.

Art. 3 – Il socio Università

- 1. Il presente articolo si applica all'ipotesi di Spin Off Universitario in cui l'Università sia titolare di quote sociali per la durata del triennio di incubazione.
- 2. La percentuale di partecipazione dell'Università nello Spin Off, che potrà derivare anche da conferimento di beni in natura, sarà di norma pari al 10% del capitale sociale, salvo che, ricorrendo motivi di convenienza e opportunità, il Consiglio di Amministrazione dell'Università disponga diversamente.
- 3. All'Università dovrà essere garantito il diritto di nominare un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione dello Spin Off. La partecipazione dell'Università nello Spin Off seguirà la disciplina ordinaria prevista dal Codice Civile fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento.
- 4. Gli atti istitutivi e/o lo Statuto dello Spin Off dovranno prevedere, tra l'altro:
- A. che lo status di Spin Off venga riconosciuto sino allo scadere del triennio di incubazione, così come definito all'art. 11 del presente Regolamento;
- B. che, in caso di trasferimento dopo il primo triennio a qualunque titolo delle azioni o quote, spetti ai soci dello Spin Off, tra cui l'Università, un diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta e che, ove la prelazione non venga esercitata, il trasferimento sia subordinato al gradimento dei soci;
- C. che la partecipazione dell'Università nello Spin Off sia postergata nella partecipazione alle perdite rispetto a tutte le altre partecipazioni sociali;
- D. che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione e non da un Amministratore Unico;
- E. che l'Università possa designare, laddove costituito, almeno un componente del Collegio Sindacale; ove il Collegio Sindacale non sia previsto l'Università potrà ottenere che lo Spin Off nomini un revisore a questa gradito;



- F. la prevenzione di profili di concorrenzialità rispetto alle attività di consulenza e formazione, anche per conto terzi, svolte dall'Ateneo;
- G. che anche nel primo triennio venga riconosciuto all'Università il diritto di recesso in ogni momento per giusta causa, previo congruo preavviso;
- i criteri e le modalità di uscita dell'Università dalla compagine sociale dello Spin Off Universitario, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo art. 15, con particolare riferimento all'adeguamento dello status e delle prerogative del personale universitario che partecipa e/o assume cariche nello Spin Off, a fronte del ritiro dell'Università dalla compagine sociale;
- I. che per tutte le eventuali controversie inerenti i rapporti tra società, soci, membri degli organi sociali e l'Università, il foro esclusivamente competente sia quello di Perugia;
- L. che i soci non possano deliberare aumenti di capitale dello Spin Off o la modifica di previsioni statutarie inserite a salvaguardia della partecipazione dell'Università, senza il preventivo consenso della stessa.

Art. 4 – Partecipazione dei professori e dei ricercatori universitari

- 1. In deroga all'espresso divieto di esercizio del commercio e dell'industria, i professori ed i ricercatori universitari, siano essi a tempo pieno o in part-time, possono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 9, L. 240/2010, costituire od entrare a far parte della compagine sociale di uno Spin Off, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali nel limite temporale di tre anni a decorrere dalla costituzione dello Spin Off medesimo, e comunque nel rispetto dei criteri dettati dal D.M. 168/2011.
- 2. I membri del Consiglio di Amministrazione dell'Università, i professori ed i ricercatori membri di commissioni dell'Università in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i membri del Senato Accademico dell'Università ed i direttori dei dipartimenti dell'Università non possono assumere cariche direttive e amministrative negli Spin Off. È fatta salva l'ipotesi in cui un direttore di dipartimento dell'Università sia designato dall'Università a far parte del Consiglio di Amministrazione di uno Spin Off Universitario, del quale non sia socio o proponente.
- 3. Fermo restando il rinvio al D.M. succitato, valgono le incompatibilità eventualmente disposte da norme statutarie e/o regolamentari dell'Università.
- 4. In merito ad eventuali incarichi retribuiti che uno Spin Off volesse conferire in favore di professori o ricercatori, soci o non soci dello Spin Off, a tempo pieno o in part-time si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di incompatibilità ed autorizzazioni di incarichi retribuiti.

Art. 5 – I soci appartenenti al personale tecnico amministrativo

1. Il personale tecnico amministrativo a tempo pieno o in part-time con prestazione lavorativa superiore al 50% il quale proponga la costituzione di uno Spin Off, ovvero ne entri a far parte, assumendo in tale ambito responsabilità formali e/o operative, purché nel limite temporale di tre anni a decorrere dalla costituzione dello Spin Off, deve previamente acquisire l'autorizzazione della



struttura di appartenenza e del Direttore Generale. Ove la suddetta autorizzazione non venisse concessa:

- a) è preclusa la possibilità di sottoporre la proposta di costituzione dello Spin Off che preveda le predette responsabilità formali e/o operative;
- b) in caso di Spin Off già costituiti, è comunque preclusa la possibilità che il dipendente le assuma.
- 2. In merito ad eventuali incarichi retribuiti che uno Spin Off volesse conferire in favore di personale tecnico amministrativo a tempo pieno o in part-time con prestazione lavorativa superiore al 50% facente parte della compagine sociale, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di incompatibilità ed autorizzazioni di incarichi retribuiti.

Art. 6 – I soci titolari di assegni di ricerca o di borse di studio

- 1. Gli assegnisti di ricerca che intendano proporre e/o partecipare ad uno Spin Off e/o che manifestino l'intenzione di svolgere a favore di uno Spin Off attività retribuita o non retribuita, devono acquisire il parere scritto del Responsabile Scientifico e, una volta ottenutolo, l'autorizzazione del Consiglio di Dipartimento. In caso contrario, le suddette attività sono da intendersi precluse.
- 2. I titolari di borse di studio che intendano partecipare ad uno Spin Off e/o che manifestino l'intenzione di svolgere a favore dello Spin Off attività retribuita o non retribuita, devono acquisire il parere scritto del Responsabile Scientifico e, una volta ottenutolo, l'autorizzazione del Consiglio di Dipartimento. In caso contrario, le suddette attività sono da intendersi precluse.

Art. 7 – I soci dottorandi

1. I dottorandi di ricerca che intendano proporre e/o partecipare ad uno Spin Off e/o che manifestino l'intenzione di svolgere a favore di uno Spin Off attività retribuita o non retribuita, devono acquisire l'autorizzazione del Collegio dei Docenti del dottorato. In caso contrario, le suddette attività sono da intendersi precluse.

Art. 8 – Concorrenza e conflitto d'interessi

- 1. É fatto espresso divieto agli Spin off di operare in concorrenza con le attività istituzionali dell'Università, fatto salvo quanto analiticamente descritto nella proposta di attivazione autorizzata dall'Università stessa.
- 2. È fatto espresso divieto ai soci degli Spin Off e ai soggetti che comunque svolgano attività in loro favore, di erogare direttamente o indirettamente attività di consulenza e/o ricerca a favore di enti pubblici o di soggetti privati nel caso in cui tali attività siano già svolte dai predetti soggetti nell'esecuzione delle proprie mansioni.
- 3. Agli amministratori degli Spin Off ed ai soci è fatto divieto di utilizzare, a vantaggio della propria persona e/o di terzi, dati, notizie o opportunità di affari appresi in occasione della posizione rivestita in ambito universitario.



- 4. Lo svolgimento dell'attività a favore di uno Spin Off non deve porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni legate al rapporto di lavoro con l'Università. Qualora la partecipazione alle attività dello Spin Off divenisse incompatibile con i compiti didattici e/o di ricerca, i soggetti di cui all'art. 2 lett. "B", sia soci che non soci, devono immediatamente comunicarlo all'Università e contestualmente cessare lo svolgimento dell'attività prestata presso lo Spin Off.
- 5. É fatto espresso divieto al personale docente o ricercatore che partecipa allo Spin Off di svolgere attività in concorrenza con quella dell'Università. Il suddetto personale e' tenuto a comunicare tempestivamente all'Università eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che possano successivamente determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore dello Spin Off interessato.
- 6. Il rapporto di lavoro con l'Università non deve costituire strumento per l'attribuzione al socio appartenente alla categoria del personale docente o ricercatore di vantaggi, diretti o indiretti, consistenti nell'esercizio di strumenti di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci.

Art. 9 - Commissione Spin Off

- 1. La Commissione Spin Off è nominata dal Rettore e così composta:
- A. Rettore;
- B. delegato del Rettore al trasferimento tecnologico;
- C. un professore universitario;
- D. eventuali ulteriori due esperti esterni (o società), qualificati nei differenti settori specifici e/o nella consulenza aziendale.
- 2. La Commissione Spin off è incaricata di operare l'approfondita disamina delle proposte di istituzione degli Spin Off, valutando, in particolare:
- A. il valore scientifico della proposta di Spin Off ed il suo legame con i risultati delle ricerche condotte nell'Università;
- B. l'innovatività del progetto, del prodotto o del servizio che lo Spin Off si propone di offrire;
- C. l'interesse e la fattibilità del progetto derivante da un'analisi concreta e da un esame circa le prospettive di sostenibilità economica sulla base di un adeguato e realizzabile *business plan*;
- D. l'adeguatezza del capitale sociale agli obiettivi dell'impresa;
- E. l'opportunità o meno che vi partecipi l'Università, e per quale quota;
- F. la composizione del gruppo proponente e delle eventuali partnership esterne;
- G. la presenza di tutte le autorizzazioni e i requisiti richiesti dal presente Regolamento o dalla legge in capo ai proponenti ed ai soci;
- H. la compatibilità del progetto con la finalità istituzionale dell'Università nel caso di Spin Off partecipati dall'Università;
- I. i profili di potenziale concorrenzialità dell'iniziativa con le attività istituzionali dell'Università;
- J. gli eventuali oneri a carico dell'Università ed ogni altro elemento connesso od utile.
- 3. La Commissione Spin Off è altresì incaricata:



- A. di verificare la regolarità della documentazione di cui al successivo art. 12;
- B. di vigilare sul rispetto del presente Regolamento;
- C. di monitorare annualmente l'attività svolta da ciascuno Spin Off, anche esaminando le relazioni che devono essere fornite dalle società secondo lo schema di cui all'All. 5 e di quella redatta dal consigliere di amministrazione nominato dall'Università negli Spin Off Universitari;
- D. di verificare l'attuazione dei progetti descritti nella domanda di attivazione e di riferire le proprie valutazioni in merito al Consiglio di Amministrazione dell'Università.
- 4. La Commissione Spin Off può invitare ai propri lavori esperti in settori specifici, anche esterni all'Università, ed avvalersi della collaborazione del personale e delle strutture dell'Università.
- 5. Ove l'esito della valutazione della domanda di istituzione dello Spin Off da parte della Commissione Spin Off sia positivo, l'ufficio preposto porterà la proposta di attivazione all'attenzione del Consiglio di Amministrazione dell'Università; in caso contrario, ne darà comunicazione ai proponenti ed a tutte le strutture interpellate nella procedura.
- 6. La Commissione Spin Off si riunisce periodicamente, con cadenza almeno semestrale, per la programmazione delle attività e la valutazione delle proposte di attivazione pervenute sulla base delle linee di indirizzo politico definite dagli organi di governo dell'Università.
- 7. La Commissione Spin Off resta in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere rinominati senza limite.
- 8. La Commissione Spin Off esercita le sue funzioni anche nel caso in cui uno o più membri siano assenti o dimissionari, purché la maggioranza dei componenti sia presente e si provveda entro 3 mesi dalla notizia delle avvenute dimissioni alla sostituzione dei membri cessati. In caso di assenza di un componente della Commissione, la riunione può essere rimandata fino ad un massimo di tre volte dopo di che si procederà alla sostituzione del membro assente.

Art. 10 - Procedura di costituzione

1. La "Proposta di attivazione dello Spin Off Universitario/Accademico" (secondo il modello di cui all'All. 1) viene inoltrata all'ufficio preposto dell'Università. Tale ufficio è incaricato di verificare preliminarmente la presenza dei requisiti e delle autorizzazioni previste dagli artt. da 4 a 7 del presente Regolamento.

L'ufficio è incaricato altresì di sottoporre la proposta di attivazione, debitamente compilata e corredata dalle autorizzazioni e pareri eventualmente necessari, all'attenzione della Commissione Spin Off.

- 3. In caso di richiesta di utilizzo di locali ed attrezzature universitarie, nella proposta di attivazione sarà necessario acquisire il parere vincolante dell'organo decisionale della struttura ospitante.
- 4. Ove la valutazione della Commissione Spin Off sia positiva, la proposta di attivazione, unitamente all'istruttoria connessa, è sottoposta, per l'approvazione a maggioranza dei suoi membri, al Consiglio di Amministrazione dell'Università, previo parere favorevole del Senato Accademico.



5. In caso di Spin Off Universitario, il Consiglio di Amministrazione dell'Università deve altresì deliberare in ordine alla quota di capitale sociale che l'Università dovrà sottoscrivere e designare il rappresentante dell'Università nel Consiglio di Amministrazione dello Spin Off, previa acquisizione di parere positivo sulla compatibilità da parte dell'Area Risorse Umane. Il rappresentante sarà tenuto ad accettare espressamente l'incarico e a riferire almeno una volta all'anno sull'attività dello Spin Off al Consiglio di Amministrazione dell'Università ed alla Commissione Spin Off, ai sensi del precedente art. 9.3 lett. "C".

Art. 11 - Incubazione

- 1. Il periodo di incubazione ed il conseguente riconoscimento dello *status* di Spin Off ammesso ai servizi di incubazione è stabilito nella durata di tre anni a partire dalla data di costituzione dello Spin Off.
- 2. In caso di utilizzo di locali ed attrezzature universitarie da parte di uno Spin Off, gli eventuali rapporti tra questo e l'Università saranno regolati oltre che dal presente Regolamento, anche dall'apposita Convenzione Quadro (di cui all'All. 2) approvata dall'organo decisionale della struttura ospitante e controfirmata dal responsabile della struttura stessa. La Convenzione Quadro dovrà prevedere, a carico dello Spin Off, la copertura assicurativa per danni a persone e cose e dovrà essere sottoscritta entro e non oltre 30 giorni dalla data di costituzione dello Spin Off.
- 3. Al termine del periodo di incubazione, cesserà l'efficacia di tutte le autorizzazioni e nomine di cui ai precedenti artt. da 4 a 7, fatta eccezione per i rappresentanti dell'Università nel Consiglio di Amministrazione degli Spin Off Universitari, che resteranno in carica per un massimo di un ulteriore anno, entro il quale l'Università concluderà le proprie valutazioni in merito all'eventuale permanenza all'interno della compagine sociale.

Art. 12 – Obblighi dello Spin Off

- 1. Lo Spin Off è tenuto ad inviare all'ufficio preposto dell'Università copia dell'atto costitutivo, dello statuto e della eventuale Convenzione sottoscritta.
- 2. Tutti gli Spin Off sono tenuti annualmente ad inviare all'Ufficio preposto dall'Università, entro i termini da questo indicati, copia del bilancio dell'ultimo esercizio.
- 3. Nell'ipotesi di Spin Off Universitario, è altresì previsto l'obbligo per la società di inviare ogni anno all'ufficio amministrativo preposto dell'Università, i dati richiesti dalla legge ed inerenti le comunicazioni obbligatorie al Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione (Dipartimento per la Funzione Pubblica), entro i termini che verranno indicati dall'ufficio.
- 4. Inoltre, lo Spin Off è tenuto a trasmettere all'ufficio preposto dell'Università:
- A. entro 15 (quindici) giorni dall'erogazione i compensi, i dividendi e, in generale, le remunerazioni riconosciuti al personale universitario che partecipa a qualunque titolo allo Spin Off, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 11, del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165, così come i benefici a qualunque titolo ottenuti dallo Spin Off, in accordo con quanto stabilito dal D.M. 168/2011,art. 5, comma 2;
- B. entro il 31 luglio di ogni anno copia di eventuali atti negoziali stipulati dallo Spin Off;



- C. entro il 31 luglio di ogni anno una relazione delle attività (sulla base del modello di cui all'All. 5);
- D. entro il 31 luglio di ogni anno copia dei verbali delle assemblee, ordinarie e straordinarie, e dei consigli di amministrazione.
- 5. In caso di mancata ricezione della documentazione di cui ai precedenti commi, entro i termini previsti, l'ufficio preposto dall'Università sottoporrà l'inadempienza alla Commissione Spin Off la quale proporrà agli organi dell'Università ritenuti opportuni l'assunzione delle opportune deliberazioni.

Art. 13 - Utilizzo dei marchi dell'Università

1. Agli Spin Off Universitari può essere concessa, dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, la licenza non esclusiva del marchio istituzionale dell'Università per Stranieri di Perugia, all'esclusivo fine di rappresentare il rapporto di derivazione universitaria dello Spin Off. L'utilizzazione del marchio è quindi consentita nei limiti in cui esso serva all'identificazione dell'origine dell'impresa e, pertanto, è fatto obbligo allo Spin Off Universitario di riportare sempre in calce al marchio la seguente dicitura: "Il marchio dell'Università per Stranieri di Perugia testimonia esclusivamente il rapporto di derivazione universitaria della società spin-off; pertanto, quanto contrassegnato con il logo non è direttamente ascrivibile all'Università stessa".

Ove il Consiglio di Amministrazione dell'Università conceda il suddetto uso, la relativa licenza verrà disciplinata sulla base di un apposito contratto (redatto conformemente al modello di cui all'All. 3), della durata massima di tre anni, che decorrono dalla data di costituzione dello Spin Off.

- **2.** Agli Spin Off Accademici può essere concessa dal Consiglio di Amministrazione dell'Università la licenza non esclusiva del marchio "Spin Off dell'Università per Stranieri di Perugia" sulla base di un apposito contratto (redatto sulla base del modello di cui all'All. 4), della durata massima di tre anni, che decorrono dalla data di costituzione della società.
- 3. Decorso il primo triennio di licenza, il marchio istituzionale dell'Università, ovvero il marchio "Spin Off", associati alla espressa dicitura aggiuntiva "Società nata come spin off", potranno essere utilizzati solo previa sottoscrizione di un nuovo contratto di licenza che ne disciplini l'utilizzo e gli oneri a carico della società,da corrispondere all'Università, secondo un canone annuo calcolato sulla base di aliquote regressive,da applicarsi al fatturato indicato dalla società nel bilancio di esercizio chiuso nell'anno precedente a quello della riscossione (come da tabella sotto indicata):

Fascia	Valore fatturato	Percentuale per il calcolo del
		canone annuo
I	> 5.000.000,00 €	€ 10.500,00 + 0,15% sulla
		quota eccedente € 5.000.000,00
II	> 1.000.000,00 € e < o = a	€ 2.500,00 + 0,20% sulla
	5.000.000,00 €	quota eccedente € 1.000.000,00
III	>150.000,00 € e < o = a	0,25%
	1.000.000,00 €	
IV	< o = a 150.000,00 €	0 %

Art. 14 - Proprietà Intellettuale



- 1. La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca conseguiti dallo Spin Off successivamente alla sua costituzione appartiene allo Spin Off medesimo.
- 2. Spetta tuttavia all'Università una licenza gratuita e perpetua, senza diritto di sublicenza, di ogni privativa che abbia ricevuto formale riconoscimento nel periodo di incubazione.
- 3. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo non si applica qualora i risultati della ricerca:
- A. siano stati anche solo in parte generati in epoca anteriore alla costituzione dello Spin Off;
- B. siano stati conseguiti nell'ambito di collaborazioni con strutture dell'Università.

Nelle ipotesi di cui sopra, fatta salva la disciplina prevista dal D. Lgs. n. 30 del 10.2.2005, la proprietà intellettuale generata sarà soggetta a contitolarità tra Università e Spin Off nella misura da determinarsi sulla base di appositi accordi da stipulare di volta in volta fra le parti.

- 4. Il trasferimento di diritti di proprietà intellettuale brevettata o non brevettata dall'Università allo Spin Off può avvenire solo sulla base di accordi di licenza o cessione formulati a fronte di una specifica proposta economica.
- 5. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università può decidere di concedere allo Spin Off diritti di prelazione sulla proprietà intellettuale generata presso l'Università a fronte di una specifica proposta economica dello Spin Off.

Art. 15 – Uscita dell'Università dallo Spin Off Universitario

- 1. La partecipazione dell'Università allo Spin Off Universitario non eccede, di norma, i tre anni a decorrere dalla data di costituzione della società; il Consiglio di Amministrazione dell'Università, entro l'anno che precede la scadenza del periodo di incubazione, è tenuto ad avviare la valutazione circa l'opportunità di mantenere la partecipazione nello Spin Off Universitario. Tale valutazione dovrà concludersi entro il quarto anno dalla costituzione dello Spin Off.
- 2. Salvo diverso avviso del Consiglio di Amministrazione dell'Università ai sensi del comma precedente, allo scadere della fase di incubazione, la partecipazione detenuta dall'Università verrà rimborsata ad un valore comunque non inferiore a quello nominale e tenendo conto dei criteri ordinari di cui all'art. 2473 comma 3 c.c. e pertanto anche dell'avviamento conseguito dallo Spin Off medesimo.
- 3. Resta inteso che decorso il periodo di incubazione (fatto salvo quanto disposto dall'art. 3.4 lett. "G"), il Consiglio di Amministrazione dell'Università potrà decidere:
- A. di cedere la propria partecipazione nello Spin Off universitario a terzi, fatto salvo il diritto di prelazione;
- B. di esercitare il diritto di recesso.

Tale valutazione verrà effettuata considerando l'esigenza dell'Università di valorizzare il contributo comunque fornito allo Spin Off con le prospettive di sviluppo del medesimo.

Art. 16 - Disposizioni finali e transitorie



- 1. Gli atti istitutivi e/o lo statuto degli Spin Off Accademici dovranno prevedere quanto disposto dall'art 3, comma 4, lettera A), relativamente al riconoscimento dello *status* di Spin Off dell'Università per Stranieri di Perugia.
- 2. Gli allegati al presente Regolamento costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.